

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Sentenza - Revocazione - Per errore di fatto - Ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. - Presupposti necessari affinché esso sussista - Individuazione.

Cons. Stato, Sez. IV, 22 aprile 2022, n. 3062

“[...] la “svista” che giustifica la proposizione del rimedio della revocazione, tendenzialmente eccezionale anche nei casi di c.d. revocazione ordinaria (cfr. Cass., n. 1957/1983), è rappresentata o dalla mancata esatta percezione di atti di causa, ovvero dall’omessa statuizione su una censura o su una eccezione ritualmente introdotta nel dibattito processuale.

Secondo, infatti, il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria [...] non v’è dubbio che l’errore di fatto revocatorio debba cadere su atti o documenti processuali [...]”.

FATTO

1. Con il ricorso in esame, i signori Olindo Gobbato e Graziano Sartori impugnano la sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2021 n. 3782, chiedendone la revocazione.

I ricorrenti espongono di avere proposto ricorso innanzi al TAR Veneto, onde ottenere l’annullamento, in particolare, della deliberazione del Consiglio comunale di Piove di Sacco 29 luglio 2019, n. 36, concernente l’approvazione del progetto definitivo per la “realizzazione metanodotto in località Arzanello”. Tale progetto riguardava una variante al gasdotto già esistente nella zona, ad opera di Snam Rete gas s.p.a., che determinerebbe il passaggio del gasdotto nella loro proprietà.

Il ricorso veniva accolto dal TAR Veneto con la sentenza n. 1383/2019.

Proposto appello da parte di Snam Rete gas, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3782/2021, della quale si chiede la revocazione nella presente sede, accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado.

Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di revocazione:

– errore di fatto ex art. 395, n. 4, risultante dagli atti o documenti della causa in quanto:

a) “la sentenza ha errato nel considerare dimostrato *per tabulas* la partecipazione degli interessati in virtù del deposito di osservazioni procedurali”; sul punto “ il Collegio è caduto in errore di fatto in quanto non si è avveduto del difetto di partecipazione dei ricorrenti, che non riguarda la (e non era stato sollevato con riferimento alla) fase delle osservazioni, documentata dagli stessi signori Gobbato e Sartori in tutti i propri scritti difensivi, bensì la successiva fase di analisi di tali osservazioni da parte del Comune in contraddittorio con gli stessi in seno alla conferenza di servizi, alla quale tuttavia risulta *per tabulas* che gli stessi non siano stati neppure convocati”;

b) la sentenza ha errato in ordine alla “esistenza del vincolo sul terreno boschivo sul quale passava il tratto di gasdotto che ora invece Snam vuole deviare sui terreni dei ricorrenti proprio in virtù di tale asserito vincolo”; sul punto, i “concreti e sostanziali elementi fattuali”, che la sentenza richiama onde ritenere legittima la valutazione discrezionale dell’amministrazione “sono in realtà palesemente errati, in quanto il terreno boschivo non è sottoposto ad alcun vincolo né ad alcun regime ostativo, men che meno a priori, della possibilità di farvi passare un tratto di gasdotto e, quindi, di mantenervi la sezione esistente”.

Così esposte le ragioni volte a consentire nella fase rescindente la revocazione della sentenza, i ricorrenti, in rescissorio, insistono per il rigetto dell’appello di Snam, stante la sua infondatezza.

Si è costituita in giudizio la s.p.a. Snam Rete gas, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione.

All’udienza pubblica di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. Il ricorso per revocazione è inammissibile.

3. L’orientamento costante di questo Consiglio di Stato (sez. IV, 25 novembre 2016, n. 4983; 24 gennaio 2011, n. 503) è nel senso che la “svista” che giustifica la proposizione del rimedio della revocazione, tendenzialmente eccezionale anche nei casi di c.d. revocazione ordinaria (cfr. Cass., n. 1957/1983), è rappresentata o dalla mancata esatta percezione di atti di causa, ovvero dall’omessa statuizione su una censura o su una eccezione ritualmente introdotta nel dibattito processuale.

Secondo, infatti, il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria (dec. 22 gennaio 1997, n. 3; in senso conf., Ad. plen. nn. 3 del 2001, 2 del 2010, 1 del 2013, 5 del 2014; Cons. St., sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3499; sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4607; sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6218; sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2781; sez. VI, 23 febbraio 2011 n. 1145), non v’è dubbio che l’errore di fatto revocatorio debba cadere su atti o documenti processuali.

Tuttavia, non sussiste vizio revocatorio qualora la dedotta erronea percezione degli atti di causa – che si sostanzia nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero nella supposizione dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita – abbia costituito un punto controverso e, comunque, abbia formato oggetto di decisione nella sentenza impugnata, ossia è il frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice (cfr. Cons. St., sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3343; Cass. Civ., Sez. II, 12 marzo 1999 n. 2214).

Ed infatti, in questi casi (cioè nei casi di presunto errore di fatto su un punto che ha costituito un punto controverso), ogni ipotizzabile errore non può che essere ricondotto ad un errore di

valutazione del dato fattuale e non già di percezione del medesimo (dunque, un ipotizzato errore di diritto, ma mai un errore sul fatto).

L'errore di fatto revocatorio si configura, quindi, come un abbaglio dei sensi, per effetto del quale si determina un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa; esso può essere apprezzato solo quando risulti da atti o documenti ritualmente acquisiti agli atti del giudizio, con esclusione, quindi, delle produzioni inammissibili.

È stato pertanto ritenuto inammissibile il rimedio della revocazione per un errore di percezione rispetto ad atti o documenti non prodotti ovvero per un errore di fatto la cui dimostrazione avviene mediante deposito di un documento prodotto per la prima volta in sede di revocazione (Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 8061; sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7487).

Per contro, sono vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti o nel mancato approfondimento di una circostanza risolutiva ai fini della decisione (Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2010, n. 7599).

Infine, l'errore di fatto deve essere un elemento determinante della decisione, la quale "è l'effetto" del primo. Di conseguenza, l'errore revocatorio può ammissibilmente essere invocato solo quando vi sia un rapporto di causalità necessaria fra l'erronea o la mancata percezione fattuale e documentale e la pronuncia in concreto adottata dal Giudice, con l'ulteriore conseguenza della non rilevanza dell'errore quando la sentenza si fonda su fatti, seppur erronei, che non siano decisivi in se stessi ai fini del decidere, ma debbano essere valutati in un più ampio e complesso quadro probatorio (Cass. civ., sez. III, 20 luglio 2011, n. 15882).

4. Nel caso di specie, nessuno dei due profili rappresentati dai ricorrenti integra l'errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

4.1 Quanto al primo profilo di errore sul fatto (l'aver la sentenza errato nel considerare dimostrata *per tabulas* la partecipazione degli interessati in virtù del deposito di osservazioni procedurali), occorre osservare che la sentenza impugnata ha affermato che, "*quanto alle facoltà partecipative degli interessati, non ne consta la concreta ed effettiva lesione, come per tabulas dimostrato dal deposito di osservazioni procedurali*".

In sostanza la sentenza, sia pure con motivazione sintetica, ha valutato insussistente la lesione delle garanzie partecipative degli interessati, basando tale valutazione sul "deposito di osservazioni procedurali".

Sul punto, non può assumere rilievo che, come dedotto dai ricorrenti, il difetto di partecipazione "non riguarda la (e non era stato sollevato con riferimento alla) fase delle osservazioni . . . bensì la

successiva fase di analisi di tali osservazioni da parte del Comune in contraddittorio con gli stessi in seno alla conferenza di servizi, alla quale tuttavia risulta *per tabulas* che gli stessi non siano stati neppure convocati”.

Ed infatti, la valutazione effettuata in sentenza riguarda pienamente un punto controverso della causa ed ancorché il *decisum* ben possa non corrispondere alla prospettazione dei ricorrenti, esso non costituisce un errore di fatto, ma solo, in via ipotetica ed astratta, un errore di diritto non costituente ragione di revocazione.

4.2. Quanto al secondo profilo (inesistenza di vincolo boschivo sul primo tracciato del gasdotto, asserito come esistente), occorre osservare che la sentenza ha affermato quanto segue: “il Collegio osserva che, in allegato alla delibera comunale impugnata, vi era il verbale conclusivo della conferenza di servizi del 19 luglio 2019.

Orbene, in tale verbale, per quanto qui di interesse, si sosteneva che:

- la Regione Veneto aveva segnalato la “presenza di un’area boschiva non ancora censita dalla struttura regionale di riferimento”, con conseguente necessità di conseguire apposita “autorizzazione per eventuali interventi sulle essenze arboree esistenti quali potature, estirpazione arbusti, tagli, riduzione superfici boscate”;
- le “contro-deduzioni” formulate da Snam Rete Gas s.p.a. in ordine alle osservazioni proposte dagli odierni resistenti fossero “esaustive e complete”.

In tali controdeduzioni, parimenti agli atti, Snam aveva rappresentato che le “esigenze meccanico-costruttive dell’opera, legate ad una migliore funzionalità e maggiore tutela e sicurezza nel futuro esercizio della stessa, nonché nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti”, avevano determinato la scelta del tracciato.

Ne consegue, dunque, che l’operato amministrativo non presenta i lamentati vizi, posto che la scelta circa la localizzazione dell’opera, frutto di una valutazione ampiamente discrezionale sindacabile *ab externo* solo per macroscopica illogicità, poggia su concreti e sostanziali elementi fattuali”.

Orbene, non sussiste il lamentato errore di fatto, posto che la sentenza, lungi dall’affermare l’esistenza di un vincolo boschivo, ha riportato quanto riferito dalla Regione Veneto in ordine alla “presenza di un’area boschiva non ancora censita”, ritenendo inoltre, sia pure con succinta motivazione, che le valutazioni tecnico discrezionali dell’amministrazione (sulla base delle controdeduzioni di Snam alle osservazioni presentate) non presentassero elementi di “macroscopica illogicità” e dunque non fossero censurabili, alla luce dei limiti del sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Alla luce dei principi innanzi esposti (sub punto 3), non sussiste quindi alcun errore di fatto, bensì una valutazione dell'amministrazione che ben può non corrispondere alle prospettazioni dei ricorrenti e che può, per ipotesi, costituire errore di diritto, non già errore revocatorio.

5. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione proposto dai signori Gobbato Olindo e Sartori Graziano (n. 5672/2021 r.g.), lo dichiara inammissibile.

Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellata Snam Rete gas s.p.a., delle spese ed onorari del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Daniela Di Carlo, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

IL SEGRETARIO
